

Criteria per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 del 19 novembre 2009 (Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali)

Destinatari dei contributi:

- a) in prima applicazione possono richiedere l'accesso ai contributi le coppie residenti in Toscana impegnate nelle procedure di adozione internazionale (di cui alla legge 184/1983) che alla data di entrata in vigore della legge regionale (10 dicembre 2009):
- abbiano già ottenuto il decreto di idoneità (di cui all'articolo 30 della legge 184/1983) e che tuttavia non abbiano ancora concluso la procedura di adozione con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, ordinata dal Tribunale (in base all'articolo 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983);
- b) a regime possono richiedere l'accesso ai contributi, le coppie residenti in Toscana che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale (10 dicembre 2009):
- abbiano concluso il procedimento adottivo con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, ordinata dal Tribunale (in base all'articolo 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983);

Oggetto e finalità dei contributi:

I contributi afferiscono ad un fondo regionale, finalizzato alla copertura della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito dalle coppie impegnate nel percorso adottivo, in fase di prima applicazione, nonché, a regime, dalle coppie adottive; tali finanziamenti sono destinati alla copertura delle spese ammissibili in quanto sostenute per l'intero percorso adottivo.

Caratteristiche del prestito:

La Regione Toscana eroga i contributi afferenti al fondo regionale, di cui al paragrafo precedente secondo le seguenti modalità:

- a) in prima applicazione,
- importo massimo del finanziamento sul quale verrà erogato il contributo regionale: pari a 20.000,00 euro, indipendentemente dall'entità complessiva del prestito effettivamente contratto;
 - tipologia di tasso ammissibile per i finanziamenti: tasso fisso o variabile. Tuttavia l'importo massimo degli interessi passivi coperti dal contributo regionale sarà pari al 75% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi della Legge 108/1996, vigente al momento della stipula del contratto;
 - durata del finanziamento: non superiore a 84 mesi;
- b) a regime,
- importo massimo del finanziamento sul quale verrà erogato il contributo regionale: pari a 20.000,00 euro, indipendentemente dall'entità complessiva del prestito effettivamente contratto;
 - tipologia di tasso ammissibile per i finanziamenti: tasso fisso. Tuttavia l'importo massimo degli interessi passivi coperti dal contributo regionale sarà pari al 75% del tasso effettivo globale

- medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi della Legge 108/1996, vigente al momento della stipula del contratto;
- durata del finanziamento: non superiore a 84 mesi.

Requisiti per l'accesso ai contributi :

in prima applicazione:

- a) residenza in uno dei comuni della Regione;
- b) decreto di idoneità ad adottare, di cui all'articolo 30 della legge 184/1983;
- c) incarico conferito, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 184/1983, ad uno degli enti autorizzati previsti dagli articoli 39 e 39-ter della medesima legge;
- d) reddito imponibile complessivo imputabile ai componenti della coppia adottiva non superiore a euro 70.000,00 a fini IRPEF
- e) delibera di ammissione al finanziamento ovvero contratto di finanziamento stipulato con il sistema del credito per la copertura delle spese correlate all'adozione.

a regime:

- a) residenza in uno dei comuni della Regione;
- b) provvedimento di adozione trascritto, su ordine del Tribunale, nei registri dello stato civile, in base all'articolo 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983;
- c) reddito imponibile complessivo imputabile ai componenti della coppia adottiva non superiore a euro 70.000,00 a fini IRPEF
- d) delibera di ammissione al finanziamento ovvero contratto di finanziamento stipulato con il sistema del credito per la copertura delle spese correlate all'adozione.

Criteri di priorità per l'accesso ai contributi:

Costituiscono criteri prioritari di accesso ai contributi i seguenti parametri, ai quali vengono applicati i punteggi indicati:

- a) adozione di più bambini legati da vincoli di parentela = 3 punti
- b) reddito complessivo IRPEF imputabile ai componenti della coppia adottiva inferiore a 40.000,00 euro = 2 punti
- c) età media della coppia non superiore a 35 anni = 1 punto

Quale ulteriore criterio prioritario di accesso, da utilizzarsi in caso di parità di punteggio conseguente all'applicazione dei criteri indicati al paragrafo precedente, occorre considerare:

- d) la data del rilascio del decreto di idoneità da parte del Tribunale dei minori, di cui all'articolo 30 della legge 184/1983, partendo, in ordine cronologico, dalle date meno recenti.

Fondo per l'erogazione dei contributi:

Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 70/2009, finalizzato alla copertura della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito dalle coppie, ammonta, ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge regionale, a complessivi euro 300.000,00 da suddividere su tre annualità.

Attività di informazione e monitoraggio:

L'attività di informazione a vantaggio dei destinatari, in attuazione dell'articolo 3, comma 7, della l.r. 70/2009, sarà svolta utilizzando tutti i canali di comunicazione istituzionale e coinvolgendo direttamente:

- i soggetti individuati dall'Accordo di programma per l'applicazione delle leggi in materia di adozione, di cui alla deliberazione G.R. 1218/2001;
- gli enti autorizzati, di cui all'articolo 39-ter della legge 184/1983, operanti in Toscana;
- l'Istituto degli Innocenti di Firenze, di cui all'articolo 32 della l.r. 43/2004.

L'attuazione della l.r. 70/2010 è oggetto di un'attività di monitoraggio finalizzata, in particolare, alla raccolta delle informazioni inerenti:

- il numero di coppie che richiedono l'accesso ai contributi regionali;
- l'entità dei contributi erogati;
- l'analisi delle procedure attivate.

L'attività di monitoraggio è svolta in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, nell'ambito delle attività previste dalla l.r. 31/2000.

Gli esiti del monitoraggio sono altresì utilizzati per la predisposizione della relazione da trasmettere, con cadenza biennale, al Consiglio regionale, in attuazione dell'articolo 6 della l.r. 70/2009.